

Accordo di Programma per l'infrastrutturazione di Aree Industriali nel Comune di Reggio nell'Emilia

- Comune di Reggio nell'Emilia, di seguito riferito come Comune, rappresentato dal Dirigente Arch. Massimo Magnani;
- Lepida S.p.A., di seguito denominata LepidaSpA, con sede legale e operativa in 40127 Bologna, Via della Liberazione n. 15, C.F. e P.I. 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini che sottoscrive il presente atto in forza di mandato del CDA D1117_35
- Aziende:
 1. BS MEDICAL, con sede in Reggio Emilia, Via Bovio n. 9, P.I. 01167730355;
 2. CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE EUROCAD S.P.A., con sede in Reggio Emilia, Via Napoli n. 24, P.I. 00762930352;
 3. L'OVILE, con sede in Reggio Emilia, Via De Pisis n. 9, P.I. 01541120356;
 4. RCF spa, con sede in Reggio Emilia, Via Raffaello n. 13, P.I. 04081310965;
 5. RUSTICHELLI srl, con sede in Reggio Emilia, Via Pervilli n. 18/A, P.I. 00204860357;
 6. XSTREAM srl, con sede in Reggio Emilia, Via Casorati n. 5, P.I. 01555390358;
 7. OGNIBENE POWER SPA, con sede in Reggio Emilia, Via E. Ferrari n. 2, P.I. 02505200358;

Premessa

- La connettività in banda ultralarga è un indirizzo programmatico della comunità europea, con obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30Mbps ed il 50% deve risultare servito con almeno 100Mbps. Diventa quindi un obiettivo dotare le abitazioni e le Aziende dell'Emilia-Romagna di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire queste prestazioni, con la conseguente valorizzazione degli immobili e la risposta reale ai fabbisogni attuali e futuri;
- Regione Emilia-Romagna, con la delibera Giunta DGR 1907/2010 ha identificato le aree in divario digitale infrastrutturale, come zone ricomprese nel territorio regionale nelle quali la cittadinanza e/o le Aziende, come singole o in forme aggregative, evidenzino difficoltà ad avere connettività a banda larga per le proprie azioni o per i propri servizi, secondo il criterio guida discriminante che all'utenza finale sia garantita la possibilità di accedere a servizi analoghi allo stesso costo rilevabile nelle aree meglio servite;
- Regione Emilia-Romagna, con la delibera DGR 1907/2010 ha incaricato LepidaSpA a mettere a disposizione di operatori pubblici nazionali o locali, per fini di soluzione del digital divide, infrastrutture passive o servizi di connettività attivi;
- Regione Emilia-Romagna ha adottato la LR 14/2014 il cui articolo 11 lett. f) prevede che, la Regione, al fine di promuovere l'economia del territorio, anche con il concorso delle proprie società partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti

di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;

- Regione Emilia-Romagna nella LR 14/2014 articolo 15 denominato "Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi", della citata al Legge Regionale, al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale definisce un modello di partnership pubblico privato, corrispondente a quanto definito nella presente convenzione;
- Regione Emilia-Romagna, mediante LepidaSpA, ai sensi dell'Art 16 della LR 14/2014 promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di datacenter territoriali ove gli utenti, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di memorizzazione, archiviazione ed elaborazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori. Fattori strategici sono l'interconnessione a banda ultralarga ridondata, basata sulla rete Lepida; il coordinamento e la supervisione dei gestori coinvolti; la definizione di meccanismi per favorire l'identificazione e la diffusione di soluzioni di cloud computing;
- LepidaSpA è operatore pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, fornisce banda o trasporto ad operatori che effettuano azioni in aree in Digital Divide o a fallimento di Mercato e si vincola, mediante la propria carta di servizi, a fornire connettività a Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei solo qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
- LepidaSpA è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21421;
- Le attività produttive mostrano necessità di servizi differenti rispetto alle utenze domestiche e tipicamente questo si sostanzia nella necessità di maggiore banda, maggiore simmetria di accesso, maggiore ridondanza e maggiore affidabilità;
- Le Aziende delle zone industriali del territorio comunale oggetto di questa convenzione hanno richiesto al Comune azioni per avere a disposizione sistemi di comunicazione a banda ultralarga per poter sviluppare le proprie azioni imprenditoriali;
- Il Comune ha verificato che nell'area produttiva di interesse non vi sono offerte di mercato con caratteristiche tecnico/economiche confrontabili nell'installazione e nei servizi a quelle di aree metropolitane meglio servite e questo è stato rilevato anche mediante due incontri pubblici con tutte le aziende che hanno lamentato assenza di connettività;
- il Comune ha intenzione, nell'area produttiva di interesse, di fornire servizi tipici delle città intelligenti secondo lo sviluppo della Agenda Digitale;
- con la presente convenzione il Comune, LepidaSpA e le Aziende firmatarie definiscono le modalità ed i relativi impegni per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga nell'area produttiva, finalizzate alla distribuzione di servizi a banda ultralarga, secondo un modello di finanziamento pubblico privato;

- LepidaSpA ritiene che per fornire servizi alle aziende con un elevato grado di sicurezza sia necessario che il datacenter di riferimento sia almeno un TIER 3;
- LepidaSpA ha verificato che il datacenter di Parma è l'unico presente nel comprensorio e che LepidaSpA non ha intenzione di costruire altri datacenter pubblici in quel comprensorio;
- Il Comune di Reggio Emilia ha indetto una serie di occasioni pubbliche ove incontrare le aziende del territorio ed in tali occasioni è stata evidenziata l'importanza di avere servizi a valori aggiunto quali quelli offerti da BTEnia a diretto appannaggio delle aziende partecipanti; trattasi, quindi, di un percorso ad adesione libera e aperta, anche in proiezione futura;
- LepidaSpA ha sottoscritto un Accordo con BTEnia relativo al proprio datacenter sito a Parma, in Largo Torello De Strada 15/A con caratteristiche TIER 3.

Le parti convengono che:

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante di questo accordo.

Art. 2 Incarico attuativo e mandati

1. Per tutto quanto riguarda l'infrastrutturazione a banda ultralarga delle aree industriali intermedie dal Comune, il Comune autorizza la propria in-house, LepidaSpA, a realizzare l'infrastruttura su mandato delle Aziende coinvolte e, nello specifico a provvedere ai sopralluoghi, alla progettazione, alla realizzazione mediante Aziende del mercato, alla direzione lavori, alla supervisione delle opere, al collaudo delle infrastrutture, alla identificazione di operatori locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate, a fornire garanzia che le opere trovino comunque una loro utilizzazione e valorizzazione a favore delle Aziende del territorio, a verificare l'utilizzo delle fibre ottiche, alla eventuale accensione delle fibre stesse.
2. Le Aziende con la sottoscrizione del presente atto conferiscono mandato a LepidaSpA per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente;
3. LepidaSpA, vista l'autorizzazione del Comune proprio socio, con la sottoscrizione del presente atto accetta il mandato conferitole dalle Aziende sottoscrittrici.
4. Le Aziende, per la realizzazione della propria porzione di infrastruttura a banda ultralarga, riconosceranno a LepidaSpA il corrispettivo definito nel successivo art. 4 "Impegni delle parti".

Art. 3 Modello

1. Il modello prevede che il Comune metta a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, tubazioni di proprietà pubblica esistenti, siano esse legate alla pubblica illuminazione o a qualsiasi altro scopo originario che possa includere anche la posa di fibre ottiche. In tali infrastrutture vengono posati cavi contenenti fibre ottiche che interconnettono la sede del Comune verso punti di distribuzione e/o verso le sedi delle Aziende stesse, tramite la modalità attuativa definita all'art. 2.

2. LepidaSpA ed il Comune mettono a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, eventuali infrastrutture e fibre ottiche di loro proprietà o in loro disponibilità ai fini di facilitare la realizzazione dell'opera.
3. Il Comune finanzia la infrastrutturazione della rete di dorsale, dal punto della rete Lepida al punto di concentrazione nell'area produttiva, e le aziende finanziano la infrastrutturazione della rete di accesso, dal punto di concentrazione al punto di terminazione posto all'interno della Azienda, e acquisiscono la proprietà della relativa porzione della rete mediante la liquidazione della fattura emessa da LepidaSpA nei loro confronti; contestualmente a tale acquisizione e con il presente atto le Aziende coinvolte cedono al Comune, a titolo gratuito, la propria quota di infrastrutturazione sin dall'atto della sua acquisizione, il Comune procederà, a seguito di valutazione patrimoniale, all'iscrizione degli stessi nel proprio patrimonio.
4. Il Comune concede a titolo gratuito alle Aziende, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte delle Aziende, il diritto d'uso quindicennale, rinnovabile, della infrastruttura.
5. Il Comune concede a titolo gratuito a LepidaSpA, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte delle Aziende, l'uso esclusivo non vincolato delle infrastrutture per quindici anni a condizione che LepidaSpA mantenga la titolarità delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di reti pubbliche di comunicazione elettronica.
6. Per consentire il monitoraggio del funzionamento della rete di accesso LepidaSpA è autorizzata dalla singola Azienda a porre un apparato presso la propria sede, utilizzando la fibra di accesso, che può anche fungere da punto di trasporto per l'operatore di TLC selezionato. LepidaSpA è altresì titolata ad intervenire, senza alcun vincolo, su detta fibra qualora fosse necessario a garantire il rispetto del Codice delle Comunicazioni Elettroniche coerentemente con la propria autorizzazione ministeriale.

Art. 4 Impegni delle parti

1. Il Comune mette a disposizione per la realizzazione della infrastrutturazione dell'area industriale le infrastrutture previste nel modello di cui all'Art 3. L'utilizzo delle infrastrutture affidate in gestione e le relative autorizzazioni comprendenti i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione, come da comunicazione del Gestore trasmessa in data 19/07/2018, non prevedono alcun onere aggiuntivo.
2. Sulla base delle attività necessarie a rendere funzionali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, il Comune si impegna ad autorizzare, a titolo gratuito e per quanto di propria competenza, tutte le attività di nuova realizzazione unitamente a quelle che si renderanno necessarie al fine di intercettare le infrastrutture di cui all'Art. 3 comprendendo oneri e tasse comunali a qualsiasi titolo.
3. LepidaSpA, ai fini di realizzare il modello di infrastrutturazione dell'Art. 3 previsto dalla LR 14/2014 effettuerà a titolo gratuito, i sopralluoghi in presenza del referente comunale delle infrastrutture messe a disposizione, la progettazione, la direzione lavori, la supervisione e il coordinamento delle opere, la selezione delle Aziende appaltatrici secondo i principi e le regole di accesso al mercato tipici delle pubbliche amministrazioni.

4. Il Comune si impegna a fornire tutti i permessi necessari, fornendo la massima semplificazione amministrativa possibile, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Comune finanzia completamente la dorsale relativa all'area produttiva Parco Industriale di Mancasale per un totale di Euro 9.000+IVA.
6. Ognuna delle Aziende firmatarie riconosce a LepidaSpA una quota parte del corrispettivo complessivamente definito relativa alla rete di accesso; ogni singola azienda si fa carico quindi di Euro 4.000+IVA comprensivo di apparato, ad eccezione della azienda CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE EUROCAD S.P.A. che si fa carico di Euro 9.000+IVA comprensivo di apparato e della azienda OGNIBENE che si fa carico di Euro 18.000+IVA comprensivo di apparato.
7. Il Comune può aggiungere ulteriori aziende a questa convenzione, integrandone i firmatari una volta all'anno o comunque ogni volta vi siano almeno 5 nuovi soggetti interessati; Il costo di realizzazione per i nuovi soggetti entro i 700m dal concentratore risulta di Euro 5.000+IVA mentre il costo è di Euro 10.000+IVA per tutte le aziende all'interno del comprensorio di Mancasale ma oltre i 700m dal concentratore; oltre tale comprensorio i costi di eventuali aziende vengono computati a progetto.
8. LepidaSpA, alla attivazione della fibra ottica, potrà emettere regolare fattura, a seguito della verifica del funzionamento dell'infrastruttura di rete mediante test di raggiungibilità e di prestazioni effettuate da LepidaSpA sull'apparato posto presso l'azienda, per la quota parte di corrispettivo imputabile a ciascuna azienda che dovrà essere liquidata a mezzo bonifico bancario nel termine di 30 giorni fine mese data fattura.
9. Il Comune mette a disposizione l'energia elettrica necessaria agli eventuali apparati di commutazione presenti negli eventuali armadietti di distribuzione. A tal riguardo Lepida ha fornito apposita certificazione inerente il consumo di energia elettrica complessivo, che in ogni caso non supererà i 100W per ora per armadio.
10. LepidaSpA si impegna alla identificazione, nel rispetto dei principi di equità di trattamento, trasparenza, concorrenzialità, efficienza, efficacia ed economicità, di operatori di TLC locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate con costi non eccedenti quelli riportati nell'Art. 7, a fornire a tali operatori banda o trasporto secondo le loro esigenze, ad effettuare direttamente il servizio alle Aziende finchè non si dovesse trovare un operatore di TLC disponibile a farlo a tali condizioni.
11. LepidaSpA si impegna ad avviare i lavori entro un mese dalla disponibilità di tutti i permessi necessari, rilasciati dalle autorità competenti e richiesti a valle della firma di questa convenzione.
12. LepidaSpA si impegna a concludere l'opera entro 6 mesi dall'inizio dei lavori.
13. LepidaSpA si impegna a mettere a disposizione, tra il datacenter di Parma e le aree produttive del comprensorio, a partire da quelle di Mancasale, un circuito con banda garantita di 1Gbps, condivisa tra tutti i soggetti delle aree produttive afferenti.
14. Qualora una azienda di un'area produttiva decida di utilizzare la connettività offerta da LepidaSpA solo per il collegamento con il datacenter e non per internet o intranet, l'operatore di TLC per questa funzione è LepidaSpA.

Art. 5 Proprietà

1. L'opera realizzata diviene di proprietà esclusiva del Comune, come definito all'articolo 3.
2. Tutti gli apparati di commutazione attiva sono e rimangono di proprietà di LepidaSpA che li gestisce ed utilizza per monitorare il corretto funzionamento del sistema.

Art. 6 Manutenzione

1. Il Comune e le Aziende incaricano LepidaSpA della manutenzione ordinaria per i quindici anni della concessione del diritto d'uso.
2. Il costo della manutenzione ordinaria della rete di dorsale è posto in capo a LepidaSpA cui il Comune concede l'uso esclusivo non vincolato; LepidaSpA potrà quindi effettuare su tutte le fibre realizzate tutti i propri servizi e/o cedere fibre anche ad operatori terzi con idonei contratti, tra cui IRU quindicennali. Il costo della manutenzione straordinaria della dorsale è un onere in capo alla proprietà e quindi al Comune.
3. Il costo della manutenzione ordinaria della rete di accesso, definito nel 3% all'anno della quota parte del costo della rete di accesso interessata definito nell'Art. 4, è posto in capo alla singola azienda firmataria che fruisce di quell'accesso, prevedendo che tale costo diventi una componente fissa del canone riconosciuto all'operatore di TLC che effettua il servizio; l'operatore di TLC riconoscerà a LepidaSpA tale quota di manutenzione; in caso la rete di accesso non sia utilizzata non verrà messa sotto manutenzione. La manutenzione straordinaria della rete di accesso è un onere dell'Azienda che fruisce di tale infrastruttura e verrà concertata nel momento in cui diviene necessaria.
4. Le Aziende prendono sin d'ora atto ed accettano che il corrispettivo relativo al canone di manutenzione ordinaria verrà riconosciuto all'operatore di TLC come precisato al punto precedente.
5. Qualora si ricada nel caso di cui all'art. 4 comma 15, l'onere di riscuotere per LepidaSpA gli oneri manutentivi della infrastruttura sono in capo a BTEnia per le aziende a cui darà servizi.

Art. 7 Servizio

1. La connettività è offerta alle Aziende per mezzo di un operatore di TLC contrattualizzata da ogni singola Azienda sulla base di una procedura di identificazione operatori effettuata da LepidaSpA; LepidaSpA provvede direttamente a fornire connettività solo in assenza di un operatore di TLC.
2. La manutenzione della fibra ottica è posta in capo a LepidaSpA con un tempo di ripristino di 4 ore nel 50% dei casi, 6 ore nell' 80% dei casi e 12 ore nel 100% dei casi, per tutta la vita della infrastruttura.
3. La fibra ottica è accesa da LepidaSpA, mediante la fornitura e configurazione di un apparato di rete, tipicamente uno switch per ogni sede, di cui LepidaSpA rimane proprietaria ed effettua la gestione e manutenzione anche per verificare la continuità della fibra ottica e su cui l'operatore di TLC può effettuare azioni di monitoraggio ma non di configurazione.

4. L'helpdesk di primo livello è fornito dall'operatore di TLC che offre il servizio alla singola Azienda, e l'Azienda non ha riferimenti diretti di LepidaSpA, sarà l'operatore di TLC a contattare LepidaSpA per eventuali problematiche rilevate di competenza di LepidaSpA.
5. L'operatore di TLC può installare un proprio apparato di interfaccia tra la rete Lepida e la rete dell'azienda per proprie finalità di erogazione dei servizi offerti purchè non vi siano costi aggiuntivi all'Azienda.
6. Per le Aziende la banda Internet non può avere costo superiore a 120/240/480/960/1920 €/mese+IVA per 10/30/100/300/1000 Mbps simmetrici e garantiti; gli operatore di TLC sono liberi di effettuare qualsiasi offerta inferiore a questi limiti massimi; la struttura dei costi può essere rivista qualora l'Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) introduca differenti disposizioni.
7. Una Azienda con più sedi nella stessa area di produttiva rilegate sulla rete di accesso può definire una sede principale presso cui avere la connettività Internet e sedi secondarie presso cui avere trasporto intranet a 1Gbps simmetrico.
8. L'operatore di TLC per eventuali sedi secondarie deve essere lo stesso della sede principale ed il costo per ogni sede secondaria non può essere superiore a 48 €/mese+IVA.
9. LepidaSpA si impegna a terminare, senza oneri fissi o ricorrenti o di canone, presso tutte le aziende delle aree produttive aderenti e richiedenti nel comprensorio, la terminazione di un layer 2 su VLAN riservata che condivide la banda condivisa di 1Gbps.
10. In caso di guasto bloccante del servizio di connettività si ha un tempo di risoluzione di 4 ore nel 95% dei casi e di 6 ore nel 100% dei casi dalla rilevazione o dalla segnalazione all'operatore di TLC, a condizione che non vi siano problematiche nella fibra ottica già ricomprese nel punto 3, a condizione che il locale presso cui è alloggiato il Punto di Accesso alla rete Lepida presso il Comune sia accessibile ed a condizione che non vi siano cause di forza maggiore.

Art. 8 Penali

1. LepidaSpA si impegna a prevedere penali nei contratti di appalto che stipulerà con gli operatori economici selezionati per la realizzazione e la manutenzione e a mettere a disposizione dei firmatari tali somme per eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie nel corso di validità della convenzione.

Art. 9 Durata

1. La presente convenzione assume efficacia all'atto della sua sottoscrizione e ha validità fino alla scadenza più breve tra quella riferita al tempo di vita dell'infrastruttura ospitante e quella riferita al tempo di vita dell'infrastruttura ospitata tipicamente pari a 30 anni.

Art. 10 Controversie

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente accordo le Parti si obbligano ad esperire

preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Comune di Reggio nell'Emilia

LepidaSpA

Aziende: